Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Martedì, 18 aprile 1978**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1134**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Canosa.

N. 1134. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Canosa (Bari), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1135**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Capo d'Orlando.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Capo d'Orlando (Messina), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1136**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Cassano Ionio.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Cassano Ionio (Cosenza), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1137**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Colle Umberto.

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Colle Umberto (Treviso), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1138**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Rossano Calabro.

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Rossano Calabro (Cosenza), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1139**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Cotronei.

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Cotronei (Catanzaro), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato femminile (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1140**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Oristano.

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Oristano, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato femminile (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1141**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Roma, via Gaeta.

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Roma, via Gaeta, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato femminile (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **1153**.

Costituzione del consorzio « CO.PA.L. » - Consorzio partenopeo lavori, in Napoli.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene costituito il consorzio « CO.PA.L. » - Consorzio partenopeo lavori, in Napoli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 48

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1978, n. **111**.

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopperire alle più pressanti necessità di personale degli uffici giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Titolo I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.170 unità.

Il ruolo organico del personale della carriera esecutiva è aumentato di 2.000 unità.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, è aumentato di 550 unità di cui 250 commessi e 300 addetti al servizio automezzi.

Art. 2.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo organico del personale della carriera di concetto e a quelli che risultano vacanti alla data del presente decreto, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede interamente mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973. Le assunzioni hanno luogo secondo l'ordine delle rispettive graduatorie che a tal fine rimangono aperte per due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i documenti indicati nel bando di concorso.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente comma, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 4.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 3, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

Art. 5.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 6.

I posti rimasti vacanti per mancanza o per esaurimento degli idonei nelle graduatorie distrettuali sono conferiti agli idonei degli altri concorsi distrettuali che ne fanno richiesta, nel termine fissato dall'amministrazione, la quale stabilisce, altresì, con suo provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il numero dei posti da conferire nei rispettivi distretti, fermo restando il vincolo di permanenza per cinque anni nel distretto di destinazione. A tal fine l'amministrazione predispone una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda, sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi e dei titoli preferenziali di ciascuno.

Art. 7.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 3 del presente decreto sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 8.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo della carriera esecutiva, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede mediante concorso, indetto su base distrettuale, riservato al personale assunto in servizio negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, e che, alla data del bando, ha i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti rimasti scoperti all'esito del concorso medesimo in ciascun distretto sono attribuiti a coloro che, nello stesso distretto, risultino idonei nel primo concorso pubblico indetto su base distrettuale per la copertura dei posti vacanti nel ruolo medesimo alla data del presente decreto.

L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel comma precedente è organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali.

Il concorso per la nomina nella carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e in quella dei coadiutori istituita con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, consiste nella prova pratica di dattilografia e in un colloquio sulle materie previste per i concorsi di accesso alle rispettive carriere.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.

Art. 9.

Le graduatorie distrettuali per i concorsi previsti dall'articolo precedente sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, immediatamente efficace, e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Al personale assunto a seguito di concorsi distrettuali di cui al primo comma dell'art. 8 si applica la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

I posti previsti in aumento e quelli vacanti alla data del presente decreto nel ruolo della carriera ausiliaria, sono conferiti agli idonei nei concorsi indetti con decreti ministeriali 29 e 30 ottobre 1975. I vincitori e gli idonei del concorso indetto con il decreto ministeriale 30 ottobre 1975 possono essere destinati anche in distretti diversi da quelli indicati nel bando, con vincolo di permanenza di cinque anni nel distretto di assegnazione.

Art. 11.

Nella prima attuazione del presente decreto e salva in ogni caso la possibilità di nuova determinazione delle piante organiche da effettuare in conformità delle vigenti disposizioni, sono assegnati a ciascun distretto di corte di appello i contingenti di personale indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto.

L'assegnazione temporanea dei posti di organico agli uffici giudiziari del distretto è disposta, entro venti giorni dalla data del presente decreto, dal presidente della corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, su proposta del consiglio giudiziario che sentirà i dirigenti la cancelleria della corte d'appello e la

segreteria della procura generale nonché le rappresentanze sindacali locali del personale maggiormente rappresentative.

Nell'assegnazione del personale devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze dei tribunali e delle procure, specialmente dei grandi centri urbani.

All'assegnazione di posti agli uffici della provincia di Bolzano si provvede con la procedura prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Titolo II

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Art. 12.

Le dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, e successive modificazioni, per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena del ruolo amministrativo della carriera direttiva, con qualifica inferiore a primo dirigente, nonché del personale del ruolo di ragioneria, del ruolo tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto e del ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva, sono sostituite da quelle stabilite nelle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* allegate al presente decreto.

Art. 13.

Le dotazioni organiche previste dalle tabelle *C* e *D* allegate alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per il personale del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto sono sostituite da quelle stabilite nelle tabelle *F* e *G* allegate al presente decreto.

Art. 14.

Il quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri ».

Art. 15.

E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il ruolo organico degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Il personale del ruolo predetto è destinato a prestare servizio presso i centri di osservazione, gli istituti per infermi e minorati, i centri diagnostici, le infermerie degli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici e le case di cura e di custodia con le mansioni previste dall'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 16.

La dotazione organica e le qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo sono quelle stabilite dalla tabella *H* allegata al presente decreto.

Art. 17.

Per l'accesso al ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Al ruolo si accede mediante pubblico concorso per esame.

Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di concorso.

Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito con bando di concorso.

Art. 18.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono conferiti mediante inquadramento del personale militare del Corpo degli agenti di custodia che svolga, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni di tecnico di radiologia e che, anche se sprovvisto del titolo di studio indicato nell'art. 17 del presente decreto, sia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di radiologia.

L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Sulle domande provvede il Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili per ciascuna qualifica.

Il personale predetto, all'atto dell'inquadramento è nominato:

alla prima classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia per le guardie in rafferma ed in servizio continuativo;

alla seconda classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia, per i militari che rivestono il grado di appuntato e di vicebrigadiere;

alla terza classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia, per i militari che rivestono il grado di brigadiere;

alla prima classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico principale di radiologia, per i militari che rivestono il grado di maresciallo ordinario;

alla seconda classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico principale di radiologia, per i militari che rivestono il grado di maresciallo capo;

alla qualifica di assistente tecnico capo di radiologia per i militari con il grado di maresciallo maggiore e maresciallo scelto.

Art. 19.

Il servizio di custodia e sorveglianza, all'interno degli istituti femminili di prevenzione e di pena e delle sezioni per donne, è svolto dal personale operaio femminile dell'amministrazione penitenziaria che assume le qualifiche di « vigilatrice penitenziaria », « vigilatrice penitenziaria superiore » e « vigilatrice penitenziaria capo ».

Le relative attribuzioni saranno specificate con successivo regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

Detto personale ha l'obbligo di indossare, durante il servizio, l'uniforme prevista da apposito decreto ministeriale.

Art. 20.

La nomina a vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato femminile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena si consegue mediante concorso pubblico ai sensi della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 21.

La nomina a vigilatrice penitenziaria superiore nel ruolo del personale operaio femminile specializzato degli istituti di prevenzione e di pena si consegue mediante concorso per esame riservato alle vigilatrici penitenziarie che abbiano svolto, per almeno 5 anni, effettivo servizio di sorveglianza e custodia delle detenute od internate e che siano in possesso del titolo di studio di licenza media e degli altri requisiti che, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno stabiliti dai relativi bandi di concorso.

Il concorso, cui le candidate sono ammesse previo rapporto favorevole della direzione degli istituti presso cui prestano servizio, consiste in una prova scritta ed un colloquio intesi ad accertare l'idoneità all'espletamento dei compiti di cui all'emanando regolamento.

Art. 22.

La nomina a vigilatrice penitenziaria capo nel ruolo del personale dei capi operai dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è conferita mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell'art. 9 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 23.

La dotazione organica degli operai qualificati, specializzati e dei capi operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, è incrementata rispettivamente di 250 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

Art. 24.

Le vigilatrici penitenziarie superiori e le vigilatrici penitenziarie capo sono assegnate negli istituti di cui all'allegata tabella *I*.

In relazione alle esigenze di servizio, tale tabella può essere modificata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Negli istituti non previsti dalla suddetta tabella le vigilatrici penitenziarie operano alle dirette dipendenze del direttore, che, per l'organizzazione dei relativi servizi, si avvale dell'opera del maresciallo degli agenti di custodia.

Art. 25.

Il personale di cui all'art. 19, nell'espletamento del servizio di vigilanza e custodia delle detenute ed internate, ha i poteri riconosciuti dalle vigenti disposizioni al personale militare di custodia.

Art. 26.

Negli istituti di prevenzione e di pena nei quali il servizio di custodia e sorveglianza delle detenute ed internate è affidato alle suore, l'assegnazione di vigilatrici penitenziarie superiori e di vigilatrici penitenziarie capo non avrà luogo fino a quando il predetto servizio continuerà ad essere assicurato dal personale religioso.

Fino a quando non saranno espletati gli scrutini, le mansioni di vigilatrice penitenziaria capo possono essere attribuite, temporaneamente e con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, alla vigilatrice penitenziaria superiore che sia ritenuta la più idonea a giudizio del direttore dell'istituto.

Titolo III

Disposizioni particolari

Art. 27.

All'assunzione nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, escluso quello appartenente alla magistratura, e del personale degli istituti di prevenzione e di pena si procede con le modalità previste negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.

Art. 28.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, è sostituito dal seguente:

« I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno ».

Art. 29.

Il Ministro di grazia e giustizia provvede direttamente e autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28 e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Resta fermo l'obbligo della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, prevista dall'art. 14 della legge 28 luglio 1942, n. 1141, ai soli fini della congruità della spesa di cui alla legge 5 marzo 1973, n. 28.

Art. 30.

L'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1979 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 31.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 18.881.500.000 in ragione di anno, per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione dello stesso stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 14

TABELLA *A*

	Carriera di concetto	Carriera esecutiva
Uffici giudiziari dei distretti di:		
Corte d'appello di Ancona	20	40
» Bari	48	78
» Bologna	70	118
» Brescia	31	52
» Cagliari	26	60
» Caltanissetta	9	20
» Catania	37	60
» Catanzaro	50	93
» Firenze	75	120
» Genova	55	90
» L'Aquila	22	40
» Lecce	30	51
» Messina	15	30
» Milano	135	225
» Napoli	130	250
» Palermo	55	90
» Perugia	12	25
» Potenza	10	24
» Roma	148	220
» Torino	100	160
» Trento	15	28
» Trieste	22	36
» Venezia	55	90

TABELLA *B*

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA DIRETTIVA CON QUALIFICA INFERIORE A PRIMO DIRIGENTE.

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore capo aggiunto	530	—	80
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore	307	—	240
Vice direttore	257	4	
	190	6 mesi	
			320

TABELLA *C*

RUOLO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Ragioniere capo	370	—	85
Ragioniere principale	297	—	383
	255	5	
Ragioniere	218	—	382
	178	4	
	160	2	
			850

TABELLA *D*

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO INDUSTRIALE ED AGRARIO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Tecnico capo	370	—	4
Tecnico principale	302	—	16
	260	5	
Tecnico	227	—	16
	188	4	
	160	1	
			36

TABELLA *E*

RUOLO DEI COADIUTORI DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Coadiutore superiore	245	—	70
Coadiutore principale	213	—	315
	183	5	
Coadiutore	163	—	315
	133	4	
	120	2	
			700

TABELLA *F*

RUOLO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Educatore capo	370	—	61
Educatore principale	297	—	275
	255	5	
Educatore	218	—	274
	178	4	
	160	2	
			610

TABELLA *G*

RUOLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Assistente sociale capo	370	—	67
Assistente sociale principale	297	—	302
	255	5	
Assistente sociale . . .	218	—	301
	178	4	
	160	2	
			670

TABELLA *H*

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI ASSISTENTI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Parametro		
245	Assistente tecnico superiore di radiologia medica	9
218 188	Assistente tecnico principale di radiologia medica	38
168 143 128	Assistente tecnico di radiologia medica .	38
		85

TABELLA *I*

DOTAZIONE ORGANICA DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE SUPERIORI E VIGILATRICI PENITENZIARIE CAPO.

ISTITUTI	Posti	
	Vigilatrice penitenziaria superiore	Vigilatrice penitenziaria capo
Avellino C.C.	3	1
Bari C.C.	4	1
Bologna C.C.	4	1
Cagliari C.C.	3	1
Caserta C.C.F. . . .	3	1
Firenze C.C.	5	1
Genova C.C.	3	1
Messina C.C.	3	1
Milano C.C.	5	1
Palermo C.C.	5	1
Perugia C.C.	4	1
Pozzuoli C.C.F.	5	1
Roma C.C.F.	5	1
Torino C.C.	4	1
Trani C.C.F.	4	1
Venezia C.R.F.	5	1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **112**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Benevento ad acquistare alcuni immobili.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Benevento viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 94.825.000, l'immobile rappresentato da mq 2.071,80 di un fabbricato sito in Benevento, via XXIV Maggio n. 22, di proprietà della Banca sannitica S.p.a., come da rogiti per notaio Mario Prozzo di Benevento, numeri 18021, 30767, 30768, 35019 di repertorio del 30 dicembre 1958, 15 ottobre 1960, 15 ottobre 1960, 31 maggio 1961, censiti nel nuovo catasto edilizio urbano al f. 42, part. 328 sub. 1-2-14-15-41-47-50-51; al prezzo di L. 3.804.000 l'immobile rappresentato da un appezzamento di terreno di mq 1.312 sito in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), di proprietà dei signori Silvia, Bartolomeo e Addolorata Picciuto, come da rogito per notaio Mario Prozzo, n. 33090 di repertorio del 18 febbraio 1961, censito nel nuovo catasto edilizio urbano al f. 58, part. 18 sub 1-2; al prezzo di L. 24.000.000 l'immobile rappresentato da 14 vani e 5 accessori di un fabbricato e terreno circostante di mq 1.700 sito in S. Agata dei Goti (Benevento), di proprietà del prof. Luigi Cariota Ferrara, come da rogito per notaio Mario Prozzo, n. 35562 di repertorio del 30 giugno 1961, censito nel nuovo catasto edilizio urbano al f. 39, part. 444; al prezzo di L. 5.890.000 l'immobile rappresentato da un appezzamento di terreno di mq 2.356 sito in Telese (Benevento), di proprietà dei signori Guido e Giovanni Del Giudice come da rogito per notaio Mario Prozzo, n. 30291 di repertorio del 24 settembre 1960, censito nel nuovo catasto edilizio urbano al f. 118, sub. 1-2.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1978.

Indicazione delle province e dei comuni del Piemonte ai quali applicare le disposizioni degli articoli 7 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi a favore delle zone colpite dalle alluvioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi per le zone del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e della Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio della provincia di Udine;

Sentita la regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e nei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

Alessandria
Acqui Terme
Albera Ligure
Alice del Colle
Alluvioni Cambiò
Altavilla Monferrato
Alzano Scrivia
Arquata Scrivia
Avolasca
Basaluzzo
Bassignana
Belforte Monferrato
Berzano di Tortona
Bistagno
Borghetto di Borbera
Borgoratto Alessandrino
Bosco Marengo
Bosio
Brignano Frascata
Cabella Ligure
Cantalupo Ligure
Capriata d'Orba
Carbonara Scrivia
Carezzano
Carpeneto
Carrega Ligure
Carrosio
Cartosio
Casal Cermelli
Casaleggio Boiro
Casale Monferrato
Casalnoceto
Casasco
Cassano Spinola
Cassine
Cassinelle
Castellania
Castellar Guidobono
Castellazzo Bormida
Castelletto d'Erro
Castelletto d'Orba
Castelletto Merli
Castelnuovo Bormida
Castelnuovo Scrivia
Castelspina
Cavatore
Cella Monte
Cerreto Grue
Costa Vescovato
Cremolino
Denice
Dernice
Fabbrica Curone
Fraconalto
Francavilla Bisio
Frascaro
Frassinello Monferrato
Fresonara
Frugarolo
Gabiano
Gamalero
Garbagna
Gavazzana
Gavi
Gremiasco
Grognardo
Grondona
Guazzora
Isola S. Antonio
Lerma
Malvicino
Masio
Melazzo
Merana
Molare
Molino dei Torti
Momperone
Mongiardino Ligure
Monleale
Montacuto
Montaldeo
Montaldo Bormida
Montecastello
Montechiaro d'Acqui
Montegioco
Montemarzino
Morbello
Mornese
Morsasco
Novi Ligure
Orsara Bormida
Ottiglio
Ovada
Paderna
Pareto
Parodi Ligure
Pasturana
Pecetto di Valenza
Pietra Marazzi
Piovera
Pontecurone
Ponti
Ponzone
Pozzol Groppo
Pozzolo Formigaro
Prasco
Predosa
Quattordio
Ricaldone
Rivalta Bormida
Rivarone
Roccaforte Ligure
Rocca Grimalda
Rocchetta Ligure
Rosignano Monferrato
Sale
San Cristoforo
San Giorgio Monferrato
San Sebastiano Curone
Sant'Agata Fossili
Sardigliano
Sarezzano
Serravalle Scrivia
Sezzadio
Silvano d'Orba

Solero
Spigno Monferrato
Spineto Scrivia
Stazzano
Strevi
Tagliolo Monferrato
Tassarolo
Terruggia
Terzo
Tortona
Trisobbio
Valmacca
Vignole Borbera
Viguzzolo
Villadeati
Villalvernia
Villaromagnano
Visone
Volpedo
Volpeglino
Voltaggio

Provincia di Asti:

Asti
Bruno
Bubbio
Castagnole Monferrato
Castel Boglione
Castelletto Molina
Castelnuovo Belbo
Celle Enomondo
Cocconato
Cortanze
Cossombrato
Costigliole d'Asti
Incisa Scapaccino
Moasca
Mombaruzzo
Monastero Bormida
Montabone
Quaranti
Revigliasco
Roccaverano
Rocchetta Palafea
San Giorgio Scarampi
San Marzano Oliveto
Scurzolengo
Sessame
Viarigi
Vigliano d'Asti

Provincia di Cuneo:

Entracque
Frabosa Soprana
Valdieri
Vinadio

Provincia di Novara:

Ameno
Antrona Schiranco
Anzola d'Ossola
Arola
Baceno
Bannio Anzino
Baveno
Beura-Cardezza
Boca
Bognanco
Borgolavezzaro
Briga Novarese
Calasca Castiglione
Caltignaga
Cameri
Cannero Riviera
Cannobio
Castelletto sopra Ticino
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cerano
Cossogno
Craveggia
Crevola d'Ossola
Cursolo Orasso
Domodossola
Druogno
Famenta
Fara Novarese
Ghiffa
Gignese
Gravellona Toce
Grignasco
Intragna
Loreglia
Macugnaca
Madonna del Sasso
Malesco
Marano Ticino
Masera
Massiola
Mergozzo
Montecrestese
Montescheno
Nebbiuno
Novara
Oggebbio
Oleggio
Ornavasso
Pallanzeno
Pella
Piedimulera
Pieve Vergonte
Pombia
Premosello Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
Romagnano Sesia
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
San Nazzaro Sesia
San Pietro Mosezzo
Seppiana
Sizzano
Suno
Toceno
Trasquera
Trecate
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Vaprio d'Agogna
Varzo
Verbania
Vespolate

Viganella
Villadossola
Villette
Vogogna

Provincia di Torino:

Albiano d'Ivrea
Alice Superiore
Alpette
Bairo
Baldissero Canavese
Banchette
Bardonecchia
Bollengo
Borgiallo
Borgomasino
Brosso
Bruzolo
Burolo
Cascinette d'Ivrea
Castellamonte
Ceresole Reale
Cuorgnè
Druento
Fiorano Canavese
Foglizzo
Groscavallo
Ingria
Issiglio
Ivrea
Lemie
Lessolo
Locana
Lombardore
Lugnacco
Lusigliè
Mazzè
Meugliano
Mezzenile
Monteu da Po
Noasca
Nomaglio
Nole
Oglianico
Palazzo
Parella
Pavone Canavese
Pecco
Perosa Canavese
Pertusio
Poni Canavese
Prascorsano
Pratiglione
Quagiuzzo
Quincinetto
Ribordone
Rivara
Rivarolo Canavese
Rivarossa
Rocca Canavese
Romano Canavese
Ronco Canavese
Rueglio
Salassa
Salerano Canavese
Samone
S. Benigno Canavese
S. Giorgio Canavese
S. Sebastiano Po
Settimo Vittone
Sparone
Strambinello
Strambino
Tavagnasco
Trausella
Traversella
Usseglio
Valperga
Valprato Soana
Vauda Canavese
Verrua Savoia
Vestignè
Vico Canavese
Vidracco
Villareggia
Vische
Vistrorio

Provincia di Vercelli:

Ailoche
Alagna Valsesia
Balmuccia
Biella
Bioglio
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Campiglia Cervo
Caprile
Carcoforo
Casanova Elvo
Casapinta
Castelletto Cervo
Cellio
Cerreto Castello
Cerrione
Cervatto
Civiasco
Coggiola
Cossato
Cravagliana
Crevacuore
Curino
Fobello
Gifflenga
Guardabosone
Lenta
Magnano
Massazza
Mezzana Mortigliengo
Mollia
Mongrando
Mottalciata
Occhieppo Inferiore
Piedicavallo
Pila
Piode
Pistolesa
Portula
Postua
Pralungo

Pray Biellese
Quarona
Quintengo
Rassa
Rima Sangiuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Roasio
Rosazza
Rossa
Sabbia
San Paolo Cervo
Santhià
Scopa
Scopello
Serravalle Sesia
Sordevolo
Vallanzengo
Vallemosso
Varallo
Vercelli
Vigliano Biellese
Villa del Bosco
Vocca
Zimone

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano nei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

Alessandria
Acqui Terme
Alluvioni Cambiò
Arquata Scrivia
Basaluzzo
Belforte Monferrato
Bistagno
Borghetto di Borbera
Bosco Marengo
Bosio
Bozzole
Cabella Ligure
Capriata d'Orba
Carbonara Scrivia
Carezzano
Carpeneto
Carrosio
Cartosio
Casal Cermelli
Casaleggio Boiro
Cassano Spinola
Cassine
Cassinelle
Castellazzo Bormida
Castelletto d'Orba
Castelnuovo Scrivia
Cremolino
Francavilla Bisio
Fresonara
Frugarolo
Gamalero
Gavi
Grognardo
Lerma
Masio
Melazzo
Merana
Molare
Molino dei Torti
Montaldo Bormida
Montecastello
Montechiaro d'Acqui
Morbello
Mornese
Morsasco
Novi Ligure
Orsara Bormida
Ovada
Pareto
Parodi Ligure
Pasturana
Pietra Marazzi
Ponzone
Pozzolo Formigaro
Prasco
Predosa
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
Sale
Serravalle Scrivia
Sezzadio
Silvano d'Orba
Stazzano
Strevi
Tagliolo Monferrato
Terzo
Ticineto
Tortona
Trisobbio
Vignole Borbera
Viguzzolo
Villavernia
Visone
Voltaggio

Provincia di Asti:

Asti
Monastero Bormida
Nizza Monferrato
Quaranti

Provincia di Cuneo:

Bagnasco
Limone Piemonte
Racconigi
Roccavione
Valdieri

Provincia di Novara:

Anzola d'Ossola
Bannio Anzino
Baveno
Casale Corte Cerro
Crodo
Domodossola
Gravellona
Grignasco
Macugnaga
Malesco
Morgozzo
Omegna
Ornavasso

Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premosello Chiovenda
Seppiana
Stresa
Valstrona
Varzo
Verbania
Villadossola
Vogogna

Provincia di Torino:

Banchette
Borgone di Susa
Carema
Chivasso
Cuorgnè
Feletto
Fiorano Canavese
Foglizzo
Ingria
Lombardone
Pavone Canavese
Pont Canavese
Pratiglione
Rivarolo Canavese
Ronco Canavese
Rondissone
S. Benigno Canavese
Settimo Vittone
Strambino
Valprato Soana
Verolengo
Vico Canavese

Provincia di Vercelli:

Borgosesia
Campertogno
Cervatto
Greggio
Guardabosone
Piedicavallo
Postua
Quarona
Rassa
Valduggia
Varallo
Vercelli

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
COSSIGA

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 50

(3236)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Riduzione della dotazione organica del ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, istitutivo dei ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 2, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione delle dotazioni organiche delle singole qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che in conseguenza dell'inquadramento con effetto dal 1° gennaio 1976, di un dipendente del Ministero del turismo e dello spettacolo, Ciciriello Maria, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, occorre procedere, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e nella proporzione indicata dalla tabella di scorporo allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, alla riduzione di un posto di organico nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto di questo Ministero;

Decreta:

La dotazione organica della qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, già stabilita in 24 unità con decreto interministeriale 31 gennaio 1973, è ridotta, con effetto dal 1° gennaio 1976, a 23 unità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Nulla è innovato per quanto concerne le dotazioni organiche delle altre qualifiche della carriera di concetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
ANTONIOZZI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1978
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 9

(3011)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1978.

Elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 27 del predetto regolamento che prevede la possibilità nelle amministrazioni con più consigli di amministrazione di indire contemporaneamente le elezioni dei relativi rappresentanti, sentiti i consigli di amministrazione interessati;

Considerato che presso la Direzione generale della motorizzazione civile opera, oltre al consiglio di amministrazione della stessa Direzione generale, anche il consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413 (ex Ente autotrasporto merci), e che entrambi i consigli di amministrazione si sono pronunciati favorevolmente in merito alla contestualità delle elezioni dei rispettivi rappresentanti del personale;

Visto che il mandato degli attuali rappresentanti del personale in seno ai suindicati consigli di amministrazione è da tempo scaduto, per cui, ai sensi dell'art. 41 del più volte ricordato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, le elezioni debbono essere indette entro cinque mesi dall'entrata in vigore del citato regolamento, cioè entro il 23 marzo 1978;

Tenuto conto che i rappresentanti del personale da eleggere per ciascuno dei due consigli sono in numero di otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 775;

Sentiti i consigli di amministrazione più sopra menzionati che si sono regolarmente pronunziati su tutte le questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione delle « terne », elaborate in modo da assicurare le proporzionalità prescritte dal menzionato art. 27 del citato regolamento per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale sia delle commissioni elettorali circoscrizionali e loro sedi;

Esaminata la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del più volte citato regolamento, il magistrato destinato a presiedere la commisisone elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette per il giorno 29 ottobre 1978 distinte elezioni dei rappresentanti del personale per ognuno dei due consigli di amministrazione operanti nella Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e indicati nelle premesse.

La commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali, nella composizione indicata nei successivi articoli e nelle sedi stabilite, opereranno per le elezioni dei rappresentanti del personale tanto nel consiglio di amministrazione della motorizzazione civile e trasporti in concessione tanto in quello dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 413 (ex Ente autotrasporti merci).

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

1) Sede centrale e Lazio;
2) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta;
3) Lombardia;
4) Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;
5) Emilia-Romagna, Toscana;
6) Marche, Umbria, Abruzzo;
7) Molise, Puglia, Basilicata;
8) Campania, Calabria;
9) Sicilia;
10) Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Agresti dott. Vito, consigliere di Stato.

Membri:

1) Giunti dott. ing. Enzo;
2) Rosolia rag. Aldo;
3) Budaci rag. Natale;
4) Agolino Guglielmo;
5) Poggesi Adriano;
6) Nuccilli Giovanni.

Sede:

via del Policlinico n. 2, Roma.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali e le relative sedi sono così stabilite:

1) Sede centrale e Lazio

Roma

Presidente:

Carrì dott. Michele.

Membri:

1) Giannuzzi dott. ing. Carlo (nato a Roma il 24 luglio 1937);
2) Fabretti Longo dott.ssa Anna Maria;
3) Ferlenghi Ettore;
4) Spitalieri Paolo;
5) Capizzi Rosario;
6) Giannotti Sergio.

Sede:

via del Policlinico n. 2, Roma.

2) Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta

Torino

Presidente:

Firpo dott. ing. Achille.

Membri:

1) Margiotta dott. ing. Giovanni;
2) Ferraboschi dott. Luciano;
3) Pasquale rag. Gianfranco;
4) Torresi Venanzio;
5) Fratta Michele;
6) Gareffa geom. Aldo.

Sede:

corso Belgio n. 158, Torino.

3) Lombardia

Milano

Presidente:

Gorio dott. ing. Luigi.

Membri:

1) Giampietro dott. ing. Guido;
2) Cesarotti Remo;
3) Beria Maria;
4) Ribera Silvano;
5) Motto Federico;
6) Lusuarghi geom. Ermes.

Sede:

via Manin n. 3, Milano.

4) Friuli-Venezia Giulia - Veneto - Trentino-Alto Adige

Venezia

Presidente:

Opportuno dott. ing Vincenzo.

Membri:

1) Croccolo dott. ing. Franz;
2) Andrioli per. ind. Nereo;
3) Pilotti geom. Giorgio;
4) Dell'Amico Ottorino;
5) Calore Erminio;
6) Gallo Gianfranco.

Sede:

via S. Croce n. 485, Venezia.

5) Emilia-Romagna - Toscana

Bologna

Presidente:

Ricciardi dott. ing. Giovanni.

Membri:

1) Silvani dott. ing. Vincenzo;
2) Morelli dott. Paolo Emilio;
3) Forlani geom. Urbano;
4) Ricucci Rodolfo;
5) D'Alonzo Antonio;
6) Lera Attilio.

Sede:

via Marconi n. 34, Bologna.

6) Marche - Umbria - Abruzzo

Ancona

Presidente:

Bianchi dott. Mario.

Membri:

1) Gioia dott. ing. Vittorio;
2) Trippetta rag. Spartaco;
3) Giansante dott. Roberto;
4) Fedeli Santucci Franco;
5) Brunetti Ferruccio;
6) Montesi Alberto.

Sede:

via XXV Aprile, Ancona.

7) Molise - Puglia - Basilicata

Bari

Presidente:

Lancasteri dott. ing. Giorgio.

Membri:

1) Bidetti dott. ing. Fernando;
2) Materi dott. Filippo;
3) Santarcangelo per. ind. Domenico;
4) Forleo Pasquale;
5) Matera Riccardo;
6) Cannito Francesco.

Sede:

traversa al n. 4 via Brigata Regina n. 10, Bari.

8) Campania - Calabria

Napoli

Presidente:

Belardini dott. ing. Carlo.

Membri:

1) D'Emidio dott. ing. Francesco;
2) Schiani rag. Edoro;
3) Laterza Lutgarda;
4) Combariati Francesco;
5) Guidotti Vincenzo;
6) Di Spirito Clemente.

Sede:

via Marchese Campodisola n. 13, Napoli.

9) Sicilia

Palermo

Presidente:

Baldassari dott. Giorgio.

Membri:

1) Equizzi dott. ing. Rosario;
2) Poma dott. Antonio;
3) Cantarella geom. Santino;
4) Zacco rag. Vincenzo;
5) Puglisi Giovanni;
6) Drago Anastasio.

Sede:

via Fonderia Orotea n. 52, Palermo.

10) Sardegna

Cagliari

Presidente:

Gaudiano dott. ing. Mario.

Membri:

1) Pirisi dott. ing. Gaetano;
2) Cubadda dott. Brunello;
3) Scanu Antonio M.;
4) Sechi geom. Silvio;
5) Tedde Elisa;
6) Melis geom. Giorgio.

Sede:

via Sassari n. 3, Cagliari.

Alle singole circoscrizioni elettorali, enumerate nel presente articolo, fanno capo i dipendenti in servizio presso tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che hanno sede nell'ambito delle circoscrizioni stesse.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale è convocata in prima seduta per il giorno 20 aprile 1978.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile, ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 23 marzo 1978

Il Ministro: COLOMBO

(3099)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1978.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978 in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comue di S. Martino Buon Albergo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3117)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1978.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino, Reggia di Portici, Torino, Settimo Torinese, Alessandria, Firenze, Bari, Bologna, Palermo, Catania, Roma, Genova e Piacenza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica indùstriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopraindicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli), Reggia di Portici (Napoli), Torino, Settimo Torinese (Torino), Alessandria, Firenze, Bari, Bologna, Palermo, Catania, Roma, Genova e Piacenza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3116)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1978.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 25 febbraio 1978 in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Napoli della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Napoli della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 25 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3118)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

Modalità di pagamento delle somme dovute per le violazioni delle norme sulle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 27, che apporta modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche;

Ritenuto che, ai sensi della nota alla tabella annessa alla predetta legge, devono stabilirsi le modalità di pagamento delle somme dovute per le violazioni delle norme sulle tasse predette.

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento delle soprattasse previste dalla tabella annessa alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per le violazioni delle norme in materia di tasse automobilistiche, e del tributo evaso, ove dovuto, deve essere effettuato all'ufficio del registro nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, direttamente o a mezzo di vaglia postale, specificando gli estremi del verbale o, ove emessa, dell'ingiunzione cui il pagamento si riferisce.

Roma, addì 8 aprile 1978

Il Ministro: MALFATTI

(3199)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1978.

Revoca del divieto di assumere nuovi affari alla S.p.a. La Bussola - Compagnia italiana di assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 in data 18 febbraio 1978, con il quale è stato fatto divieto alla S.p.a. La Bussola - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, di assumere nuovi affari ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del citato testo unico e dell'art. 113 del relativo regolamento di esecuzione;

Vista la delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 1978, con la quale è stato deliberato di coprire le perdite emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1977 mediante riduzione del capitale sociale di pari importo e sua contestuale ricostituzione nella misura antecedente;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1977 depositato al tribunale di Milano in data 5 aprile 1978;

Vista la situazione patrimoniale aggiornata alla data 23 marzo 1978;

Vista la verifica di specifiche voci esposte nelle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 1977 e al 23 marzo 1978 effettuata da società di revisione autorizzata all'esercizio, attestante la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili e alle norme di legge;

Vista l'istanza in data 5 aprile 1978, con la quale la società interessata ha chiesto la revoca del provvedimento di divieto di assumere nuovi affari;

Rilevato che la società ha regolarizzato la propria gestione aziendale rimuovendo le specifiche cause di irregolare funzionamento provvedendo, tra l'altro, al conferimento di nuove attività patrimoniali atte ad eliminare le perdite di esercizio, a ricostituire il capitale sociale versato e a coprire le riserve tecniche e le cauzioni legali;

Visto inoltre il verbale del consiglio di amministrazione in data 11 aprile 1978, dal quale risulta che sono state deliberate le modalità per adeguare la copertura delle riserve tecniche del ramo di responsabilità civile autoveicoli alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 13 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 in data 19 dicembre 1977, con l'impegno di non diminuire in nessun caso la consistenza attuale del patrimonio sociale;

Considerato pertanto che esistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 116 del citato regolamento, alla revoca del decreto di divieto di assumere nuovi affari;

Decreta:

Il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1978, con il quale è stato fatto divieto di assumere nuovi affari alla S.p.a. La Bussola - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, è revocato.

Roma, addì 14 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3200)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1978.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma, istituto di seconda clinica chirurgica, al prelievo e al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza del prof. Guido Castrini, direttore dell'istituto della seconda clinica chirurgica dell'Università di Roma, in data 24 marzo 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, precisando che tale autorizzazione deve essere rilasciata alle due sezioni che operano nell'istituto, la prima facente capo al servizio trapianti d'organo, e, la seconda afferente alla terza semeiotica chirurgica-fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 marzo 1978;

Udito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 30 marzo 1978;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati e al parere del Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Considerato, altresì, che per l'interdipendenza del servizio trapianti d'organo e del servizio afferente alla terza semeiotica chirurgica che operano nell'istituto di seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma non è possibile il rilascio di due distinte autorizzazioni;

Ritenuto, quindi, che può essere concessa una sola autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Ritenuto, quindi, di revocare i precedenti provvedimenti numeri 900.5/21100.74 del 6 marzo 1978 e 900.5/21100.74.71/332 del 12 ottobre 1977;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Roma è autorizzato alle attività:

a) di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) di trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie dell'istituto di seconda clinica chirurgica dell'Università di Roma da due équipes di sanitari rispettivamente la prima del servizio trapianti d'organo e la seconda della terza semeiotica chirurgica-fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali:

Cortesini prof. Raffaello, direttore-primario del servizio trapianti d'organo;

Rizzo prof. Franz, aiuto del servizio trapianti di organo;

Cucchiara prof. Giuseppe, aiuto del servizio trapianti d'organo;

Alfani dott. Dario, assistente del servizio trapianti d'organo;

Famulari dott. Antonio, assistente del servizio trapianti d'organo;

Berloco dott. Pasquale, assistente del servizio trapianti d'organo;

Casciani prof. Carlo U., direttore della terza semeiotica chirurgica;

Arullani prof. Augusto, aiuto-assistente ordinario della terza semeiotica chirurgica;

Baroni prof. Benedetto, aiuto-assistente ordinario della terza semeiotica chirurgica;

Ancarani prof. Enzo, assistente ordinario della terza semeiotica chirurgica;

Boffo prof. Vittorio, assistente ordinario della terza semeiotica chirurgica;

Taccone Gallucci dott. Massimo, assistente ordinario della terza semeiotica chirurgica;

Verardi dott. Stefano, contrattista della terza semeiotica chirurgica;

Milito dott. Giovanni, assegnista della terza semeiotica chirurgica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a cessare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa, automaticamente, ogni attività.

Art. 5.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla incondizionata disponibilità delle strutture, attrezzature e servizi di cui alle relazioni numeri 24145/BC1 e 22954/BC1/1 dell'Istituto superiore di sanità in data 4 marzo 1978 che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Con effetto dalla data del presente decreto sono revocati i provvedimenti ministeriali numeri 900.5/21100/74 del 6 marzo 1978 e 900.5/21100.74.71/332 del 12 ottobre 1977.

Art. 7.

I compiti, le responsabilità, le attribuzioni del personale medico addetto alle operazioni di prelievo e di trapianto sono disciplinati dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, nonchè dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 8.

Il rettore dell'Università di Stato di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3237)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1978 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1978:

1) 5% s.s. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 3.390 titoli di L. 50.000
» 1.688 titoli di » 250.000
» 14.393 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.788.000.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 13 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 127 titoli di » 500.000
» 66 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 132.900.000.

3) 6% S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 15 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 12 titoli di » 500.000
» 1.281 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.290.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 82 titoli di L. 500.000
» 354 titoli di » 1.000.000
» 110 titoli di » 5.000.000
» 82 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.765.000.000.

4) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 2.135 titoli di L. 50.000
» 643 titoli di » 250.000
» 987 titoli di » 500.000
» 1.971 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.732.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 1.361 titoli di L. 50.000
» 2.417 titoli di » 100.000
» 781 titoli di » 250.000
» 2.386 titoli di » 500.000
» 5.799 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.497.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 1.268 titoli di L. 50.000
» 2.746 titoli di » 100.000
» 812 titoli di » 250.000
» 2.246 titoli di » 500.000
» 7.904 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.568.000.000.

5) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 48 titoli di L. 50.000
» 15 ttioli di » 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 53.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 8 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 30 titoli di » 500.000
» 23 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 39.900.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 500.000
» 12 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 14.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 6 titoli di » 500.000
» 42 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 46.250.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 11 titoli di » 500.000
» 32 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 39.000.000.

6) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.006.300.000.

Emissione seconda - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.700.000.

Emissione seconda - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.517.650.000.

7) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 9 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 13 titoli di » 500.000
» 9 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 17.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 50.000
» 151 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 151.050.000.

Totale generale L. 45.663.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(3137)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Valleve

Con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 1978, n. 14306, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Valleve (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 9 aprile 1976, n. 6.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari.

(2685)

Variante al piano regolatore generale del comune di Parabiago

Con deliberazione della giunta regionale 17 gennaio 1978, n. 13872, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Parabiago (Milano), adottata con deliberazione consiliare 23 luglio 1977, n. 138, relativa alla zona industriale.

(2427)

Variante al piano regolatore generale del comune di Vimercate

Con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 1978, n. 14315, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Vimercate (Milano) adottata con deliberazione consiliare 20 maggio 1977, n. 128, relativa a variante norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

(2684)

Approvazione del piano di zona del comune di Casale Cremasco Vidolasco

Con deliberazione della giunta regionale 24 gennaio 1978, n. 13975, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Casale Cremasco Vidolasco (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2428)

Variante al piano di zona del comune di Bergamo

Con deliberazione della giunta regionale 24 gennaio 1978, n. 13977, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bergamo (zona Longuelo-Loreto).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2686)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina di segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Frosinone, Padova, Rovigo, Sondrio e Trapani, della classe 1ª/*B;* nonchè del comune di Torino della classe 1ª/*A* e dei comuni di Cinisello Balsamo (Milano), Gela (Caltanissetta) e Lecce della classe 1ª/*B;*

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Frosinone, Padova, Rovigo, Sondrio e Trapani della classe 1ª/*B;* nonchè del comune di Torino della classe 1ª/*A* e dei comuni di Cinisello Balsamo (Milano), Gela (Caltanissetta) e Lecce della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 31 maggio 1978 distinta domanda per ogni concorso redatta su competente carta da bollo e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), debbono dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati ché, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui al suddetto art. 2, lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A*, 1ª/*B* e 2ª ovvero a quelli per la soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 4 aprile 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3186)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge con la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche, approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Vista l'approvazione in data 22 dicembre 1977 del bando di concorso ad un posto di funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato da parte del presidente della giunta centrale per gli studi storici, a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto, per un triennio, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso coloro i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle materie storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Le domande, in carta legale, indirizzate al presidente dello istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno essere inviate, a mezzo plico raccomandato, dai candidati per il tramite dell'amministrazione di appartenenza al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali Divisione II, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme;

b) *notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica;*

c) lavori a stampa, manoscritti e qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica del candidato medesimo e infine che egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, devono conoscere un'altra lingua straniera a loro scelta (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione e brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito, come pure invitarli a un colloquio orientativo sul loro programma di lavoro.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, i vincitori saranno comandati presso la scuola per un triennio, tramite il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai vincitori chiamati presso la scuola è riservata a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 10 novembre 1936, modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1956, una indennità che sarà caso per caso fissata dal presidente dell'istituto, tenendo conto della natura del lavoro affidato e delle sedi di effettivo lavoro e, per i dipendenti da amministrazioni statali, delle eventuali disposizioni legislative che li concernano e che consentano o vietino la corresponsione di indennità.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa; essi possono altresì cessare di appartenervi in qualunque momento per effetto dei giudizi negativi previsti dall'art. 15 del decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente bando, si osservano le disposizioni del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, successivamente modificato con decreti ministeriale 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965.

Roma, addì 8 marzo 1978

Il presidente: SAITTA

(3106)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di urologia;

tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(1395/S)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di medicina;

tre posti di assistente di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della sezione trapianto rene;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1383/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di assistente di radiologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(1384/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anatomo patologo;

un posto di aiuto oculista;

due posti di aiuto nefrologo;

un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(1382/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(1374/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI PALOMBARA SABINA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Palombara Sabina (Roma).

(1372/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(1376/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso a due posti di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(1373/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale presso lo stabilimento di Scansano (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(1375/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del reparto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di ostetricia e ginecologia (*il numero dei posti è elevato a tre*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata.

(1385/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di malattie professionali.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie professionali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(1386/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 7.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 12 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e comunque non oltre il 20 marzo 1978 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni previste nel progetto di legge presentato al consiglio regionale.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia con effetto dal 1° gennaio 1978.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 gennaio 1978, prot. 22702/75*).

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 8.

Disposizioni in materia di delega ai consorzi di bacino in attuazione della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 12 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, sono integrate dalle disposizioni della presente legge ai fini della disciplina del conferimento e dell'esercizio delle delega delle funzioni amministrative ai consorzi di bacino.

Art. 2.

Alla Regione è riservato il potere di indirizzo e di coordinamento nonchè il potere di controllo e di vigilanza sul corretto esercizio della delega da parte dei consorzi di bacino in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

Nei casi di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate o di contrasto tra l'ente consortile e le aziende erogatrici del servizio la giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce al consorzio nella emanazione dei singoli atti.

In caso di persistente inattività del consorzio delegatario o di ripetuto contrasto con la programmazione, gli indirizzi e le direttive della Regione, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale, la revoca della delega.

Art. 3.

I consorzi, ai fini della necessaria collaborazione con la Regione e con i soggetti della programmazione, trasmettono, entro il 30 settembre di ogni anno, alla giunta regionale ed agli organismi comprensoriali il cui territorio fa parte del bacino una relazione dettagliata concernente l'esercizio delle funzioni delegate, con particolare riferimento agli obbiettivi della programmazione regionale e comprensoriale, allo stato di attuazione dei programmi annuali di esercizio e di quelli economici e finanziari di cui ai punti *c*) e *d*) dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, nonchè all'impiego dei contributi per gli investimenti patrimoniali di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della predetta legge.

La relazione di cui al comma precedente dovrà fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale ai fini del controllo di gestione del servizio di trasporto, e potrà altresì contenere proposte di varianti del piano dei trasporti di bacino, anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge citata.

La relazione è allegata al bilancio preventivo della Regione per l'anno successivo nonchè al bilancio pluriennale e ai suoi aggiornamenti, e comunque agli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi i progetti di intervento in materia di trasporti pubblici.

La giunta deve tener conto anche in forma comparata e coordinata delle relazioni di cui ai commi precedenti per la redazione degli atti di programmazione e di intervento che possano comunque comportare fabbisogni indotti di pubblico trasporto.

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, nonchè della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a disporre il comando di personale regionale d'intesa con i consorzi interessati.

Le spese conseguenti alla delega ai sensi dell'art. 69, terzo comma, dello statuto regionale sono a carico del bilancio regionale e i relativi mezzi finanziari sono assegnati ai consorzi interessati ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

Art. 5.

Per quanto attiene alle concessioni di competenza regionale ai sensi della legislazione vigente, relative ad impianti fissi nonchè a linee sostitutive ed integrative di impianti fissi che beneficiano di sovvenzioni regionali ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e di altre leggi vigenti, la delega ai consorzi di bacino riguarda le funzioni di programmazione generale e di vigilanza, ferme restando le attribuzioni regionali in ordine ai rispettivi rapporti di concessione, da esercitarsi sentito il parere dei consorzi delegatari.

Art. 6.

In deroga all'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, la delega delle funzioni indicate nell'art. 11 della legge medesima può essere disposta, per tutto il territorio del bacino, a favore dei consorzi pubblici che operino nell'ambito dei bacini già delimitati dal consiglio regionale alla data del 1° novembre 1977 e che siano idonei ad esercitare le funzioni medesime, previa valutazione della conformità dei relativi statuti alle finalità ed ai principi della predetta legge regionale.

Con la deliberazione consiliare di conferimento della delega di cui al precedente comma può essere assegnato ai consorzi interessati congruo termine per apportare ai rispettivi statuti le modifiche necessarie per l'esereizo delle funzioni delegate.

E' riservata comunque alla Regione la definizione delle procedure amministrative in corso alla data di conferimento della delega.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1977, determinato nella misura presunta di lire 10 milioni, si provvede mediante utilizzazione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977 e con l'istituzione, nel medesimo stato di previsione e in quelli successivi, al titolo I, sezione 6ª, rubrica 6ª del cap. 166110, cat. 3ª, con la denominazione « Contributi ai consorzi di bacino per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti » e con la dotazione di lire 10 milioni.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *gennaio* 1978, *prot.* 21502/72).

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. 9.

Contributi straordinari all'ente autonomo teatro alla Scala e all'orchestra dell'Angelicum di Milano.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ente autonomo teatro alla Scala di Milano è concesso un contributo straordinario di L. 500.000.000 per consentire all'ente medesimo di far fronte agli oneri connessi con gli impegni assunti per assicurare, sul piano del tradizionale livello artistico e culturale, lo svolgimento delle attività programmate nell'ambito delle manifestazioni promosse dalla regione Lombardia sotto il titolo « Milano Lombardia Musica », che vede la partecipazione della Scala alla vita musicale del territorio con allestimenti operistici e sinfonici nei teatri lombardi nell'anno 1977.

Art. 2.

All'orchestra dell'Angelicum di Milano è concesso un contributo straordinario di L. 60.000.000 per garantire la parziale copertura delle spese sostenute e da sostenere per la sua partecipazione alla programmazione delle manifestazioni musicali promosse dalla regione Lombardia nell'ambito del ciclo « Milano Lombardia Musica » nonchè per l'esecuzione di concerti nel territorio regionale.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese come sopra autorizzate si provvede mediante riduzione per L. 560.000.000 alla dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1977 e con la correlativa istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione III, rubrica 3ª del

cap. 133203, categoria 3ª con la denominazione «Contributi straordinari all'ente autonomo teatro alla Scala e all'orchestra dell'Angelicum di Milano per lo svolgimento dei programmi musicali nel territorio regionale per l'anno 1977» e con la dotazione di L. 560.000.000.

Il presidente della giunta regionale provvederà con proprio decreto a disporre l'erogazione dei contributi.

Art. 4.

Le spese autorizzate ai sensi dei precedenti articoli potranno essere impegnate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *gennaio* 1978, *prot.* 21402/73).

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1978, n. **10**.

Finanziamento per l'anno 1977 di spese e contributi in attuazione delle leggi regionali 22 gennaio 1976, n. 5; 27 luglio 1977, n. 33 e 20 agosto 1976, n. 28.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento del programma di interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di parchi e riserve di interesse regionale e locale, di cui all'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5, e delle attività di istruzione e propaganda di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, nonchè delle iniziative connesse all'attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 1.200 milioni.

All'onere come sopra determinato per l'anno 1977 si provvede, mediante riduzione rispettivamente per 300 milioni e 900 milioni, delle dotazioni dei fondi globali per il finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale di cui ai capitoli 183102 e 281100 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977.

Al medesimo stato di previsione sono apportate le seguenti variazioni:

al titolo I, sezione VI, rubrica 5ª, sono istituiti la sottorubrica «Parchi e riserve» ed il cap. 164300, cat. 3ª, con la *denominazione* «*Oneri e contributi per spese di gestione* dei parchi di interesse regionale e locale nonchè per studi, ricerche e iniziative promozionali e di salvaguardia nel settore» e con la dotazione di lire 300 milioni;

al titolo II, sezione VI, rubrica 4ª, sono istituiti la sottorubrica «Parchi e riserve» ed il cap. 264300, cat. 10ª, con la denominazione «Contributi a comuni, loro consorzi, comunità montane, per la costituzione, realizzazione e miglioramento di parchi e riserve di interesse regionale e locale» e con la dotazione di lire 900 milioni.

Art. 2.

Le spese correnti autorizzate a norma del precedente articolo potranno essere impegnate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *novembre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *gennaio* 1978, *prot.* 22502/74).

(1430)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1978, n. **4**.

Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «programmi provinciali» sono sostituite con quelle «programmi provinciali e/o regionali».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, viene sostituito dai seguenti:

«Si considerano "ad integrazione degli interventi statali" tutte le sovvenzioni comunque destinate all'attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati, ivi compresi gli indennizzi agli allevatori per l'abbattimento degli animali infetti, per la distruzione di animali e di materiali contaminati e per risarcimento dei danni economici comunque derivanti dall'attuazione dei programmi suddetti. I casi previsti e le misure degli indennizzi precitati, saranno stabiliti dai programmi d'intervento, secondo le varie specie e malattie degli animali.

Salvo che per la tubercolosi bovina e per la brucellosi bovina, ovina e caprina, nella formulazione dei programmi precitati si prescinde dal parere delle commissioni provinciali, di risanamento di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si applicano a tutte le pratiche già istruite o definite.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 gennaio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1978, n. **5**.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8 e 5 novembre 1973, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 8, già modificato dalla legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, è sostituito, con effetto cal 1° ottobre 1977, dal seguente:

« L'indennità di presenza di cui all'art. 19, secondo comma, dello statuto regionale è determinata in misura corrispondente a 57 volte l'importo previsto dall'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ».

Art. 2.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 gennaio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **6**.

Rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni « Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1 miliardo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

L'onere complessivo di lire 4 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1 miliardo relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 7499 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano di lire 4 miliardi di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 4 miliardi si fa fronte ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 8502 — « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » — del precitato stato di previsione della spesa.

L'annualità autorizzata per l'esercizio 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 gennaio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **7**.

Utilizzo dei vigili del fuoco ausiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I vigili del fuoco volontari ausiliari di cui all'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, posti a disposizione dell'amministrazione regionale saranno avviati ai vari enti, comuni o comunità dal comando vigili del fuoco di appartenenza, su indicazione della amministrazione regionale medesima per essere impiegati in servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.

I vigili di cui al comma precedente potranno essere impiegati anche presso i servizi dell'amministrazione regionale per le finalità di cui al comma stesso.

Ove i vigili stessi dovessero raggiungere località di impiego diverse da quelle di residenza, al trasporto provvederà l'amministrazione regionale sia assicurandone la gratuità sia assumendo a proprio carico la spesa relativa.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ove richiesta, ad anticipare agli enti, comuni o comunità che utilizzeranno il personale di cui al precedente art. 1 la quota mensa relativa a ciascun vigile.

Successivamente ne verrà richiesta la rifusione al Ministero dell'interno.

L'amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere, per ciascun vigile, una quota sino a lire 1.000 giornaliere quale proprio contributo miglioramento mensa.

Il costo del pasto giornaliero, che non potrà comunque superare quello della quota ministeriale più il contributo regionale, dovrà essere documentato alla Regione all'atto della richiesta di rimborso.

Art. 3.

In deroga alle vigenti disposizioni, i vigili volontari ausiliari sono abilitati, per servizio, alla guida delle autovetture di loro proprietà o degli enti presso i quali prestano servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale di ciascun ente.

Per l'uso del mezzo proprio l'autorizzazione deve essere richiesta dall'interessato e potrà essere concessa solo quando l'interessato medesimo dichiari, per iscritto, di sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per assicurare contro gli infortuni e per assicurare, ove necessario, il gratuito patrocinio dei vigili di cui ai precedenti commi.

L'amministrazione regionale, inoltre, assumerà a proprio carico la spesa per le indennità di missione e di trasferta che i vigili volontari effettuassero per conto e nell'interesse della Regione medesima.

Art. 4.

Per i fini previsti dall'art. 2, primo e secondo comma, della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1985 milioni, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo III rubrica n. 1 categoria XVI, il cap. 911 con la denominazione: «Recupero delle anticipazioni concesse ad enti, comuni o comunità, per le spese per il vitto dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1985 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I sezione IV Rubrica n. 2 presidenza della giunta regionale segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli categoria VI, il cap. 1391 con la denominazione: «Anticipazioni ad enti, comuni o comunità sul contributo statale per le spese per il vitto dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1985 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978, a fronte dell'entrata di pari importo iscritta al capitolo di cui al precedente comma.

Art. 5.

Per i fini previsti dall'art. 2, terzo comma, della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1169 milioni, di cui lire 197 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I sezione IV rubrica n. 2 presidenza della giunta regionale segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli categoria IV, il cap. 1371 con la denominazione: «Contributo miglioramento mensa dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1169 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui lire 197 milioni per l'esercizio finanziario 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 8502 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 3 della presente legge fanno carico al cap. 321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Spese dirette e rimborsi ai comuni per le prestazioni e gli adempimenti tecnici relativi alle opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonchè spese connesse con le prestazioni dei vigili del fuoco volontari ausiliari, ai sensi dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546».

Art. 7.

Gli stanziamenti da iscriversi al cap. 321 e gli eventuali ulteriori stanziamenti del cap. 1371 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 5 e 7, saranno determinati — ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la speciale commissione consiliare.

Art. 8.

La spesa per quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge decorre dal novembre 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 gennaio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 8.

Particolari disposizioni finanziarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 del 24 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene ridotta da lire 1.000 milioni a lire 650 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 58 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene ridotta da lire 800 milioni a lire 600 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 400 milioni a lire 200 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, viene ridotta da lire 300 milioni a lire 200 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 14 miliardi a lire 9 miliardi.

La spesa autorizzata con l'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 11 miliardi a lire 8.500 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 150 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 210 milioni a lire 160 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 10 miliardi a lire 8 miliardi.

La spesa autorizzata con l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 5 miliardi a lire 2 miliardi.

La spesa autorizzata con l'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 500 milioni a lire 350 milioni.

Art. 2.

I seguenti limiti d'impegno sono revocati:

a) il limite d'impegno di lire 600 milioni autorizzato per l'esercizio 1979 con l'art. 9 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;

b) il limite d'impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;

c) il limite d'impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1980 con l'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;

d) il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato per l'esercizio 1980 con l'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19;

e) il limite d'impegno di lire 400 milioni autorizzato per l'esercizio 1979 con l'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 45.

Art. 3.

Le annualità del limite d'impegno, autorizzato con l'art. 13, terzo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, vengono ridotte a partire dall'esercizio 1978 a lire 50 milioni.

Il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato per l'esercizio 1978 con l'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, s'intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'esercizio 1979.

Art. 4.

Rimane ferma ogni altra disposizioni delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1978.

Art. 5.

Nell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato dall'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Sono però conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel precedente comma le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno».

Nell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato dall'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli impegni assunti sui capitoli di spesa in conto capitale del bilancio degli esercizi 1975 e precedenti sono conservati nel conto residui oltre al termine stabilito nel sesto comma del precedente art. 5».

Art. 6.

Le quote degli stanziamenti, comunque affluiti al « Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia residenziale » istituito con l'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, verranno trasferiti — in deroga all'art. 15 ed al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, e ferma restando la procedura prevista nel terzo, quarto e quinto comma di detto articolo 6 — per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.

Art. 7.

Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto dal 31 dicembre 1977.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 gennaio 1978

COMELLI

(1298)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1978, n. 5.

Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1978 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1978, il bilancio per l'anno finanziario 1978 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 96 in data 15 dicembre 1977 e depositata al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 3 gennaio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1978.

(1458)

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 5 luglio 1977, n. 40, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 12 luglio 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 del 22 settembre 1977, tra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 2 va inserita la dizione « *Art.* 3 ».

(2661)

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 1977, n. 117.

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, recante norme per l'assistenza alle persone anziane.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 24 *ottobre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 6 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, recante norme per l'assistenza alle persone anziane;

Visti i pareri espressi dalla competente commissione consiliare nelle sedute del 22 luglio 1976 e del 7 giugno 1977;

Viste le deliberazioni adottate dalla giunta regionale nelle sedute del 6 agosto 1976 e del 29 luglio 1977;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'esecuzione della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, recante norme per l'assistenza alle persone anziane.

Art. 1.

Caratteristiche delle case e dei centri diurni di assistenza agli anziani

Le case per anziani, di cui all'art. 2, comma primo, della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, devono essere localizzate in centri abitati, dotati delle opere di urbanizzazione primaria, alle quali siano direttamente collegate. In difetto delle predette opere si deve garantire che i servizi relativi siano realizzati autonomamente.

Le case devono avere caratteri funzionali adeguati alla convivenza di persone anziane, secondo le seguenti indicazioni di massima:

a) soggiorno e sala pranzo con superfici disponibili per ciascun ospite di metri quadrati quattro, di metri quadrati cinque per ospite nel caso di unico locale destinato a soggiorno e pranzo;

b) vano letto con superficie disponibile per ciascun ospite di metri quadrati sei, di metri quadrati nove per camera singola;

c) complesso cucina comprendente un vano cottura, frigorifero, deposito stoviglie e lavaggio, vano dispensa;

d) servizi igienici, nella misura di una coppia di WC e lavabo ogni 10 ospiti, per i locali di uso comune; per la zona notte un WC, un lavabo, un bidet per ogni quattro ospiti, una vasca da bagno con distributore a doccia usabile a mano e fissabile alla parete ogni dieci ospiti di ciascun sesso;

e) infermeria comprendente due sezioni di degenza, camere per isolamento provvisorio, ambulatorio per visita medica e servizi igienici per i degenti e il personale;

f) altezza minima dei locali predetti rispondente alle norme in vigore;

g) scale con larghezza minima di cm 150, pedata cm 30, alzata cm 16;

h) ascensore obbligatorio per gli edifici sopraelevati di dimensione sufficiente a contenere una lettiga;

i) illuminazione artificiale distribuita in modo omogeneo e di conveniente intensità;

l) riscaldamento in tutti gli ambienti di 20-22 gradi centigradi;

m) telefono;

n) spazi verdi, viale in asfalto per passeggiate, zone d'ombra coperte, spazi per soggiorno e per attività ricreative all'aperto.

Nelle case deve essere assicurata la presenza di personale specializzato in assistenza sanitaria e sociale secondo le seguenti figure professionali: medico, assistente sanitaria, fisioterapista, infermiere diplomato, tecnico della riabilitazione, ausiliare preparato in assistenza agli anziani, amministrativo con compiti di direzione, amministrazione e contabilità, assistente sociale.

I centri diurni di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, devono essere localizzati in centri urbani residenziali.

Devono avere strutture idonee attrezzate per accogliere gli utenti durante il giorno: sala ristorante per la consumazione dei pasti, sale d'incontro per attività ricreative, complesso cucina, servizi igienici e infermeria.

I predetti locali devono avere le caratteristiche già indicate per le case.

Nei centri diurni deve essere assicurata la presenza di addetti alla cucina e alla mensa, infermieri diplomati, animatori per l'organizzazione delle attività di tempo libero.

Art. 2.
Vigilanza igienico-sanitaria

La vigilanza igienico-sanitaria, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria ed in attesa dell'istituzione delle unità sanitarie locali, nei centri e nelle case per anziani è affidata agli uffici sanitari dei comuni interessati che dovranno effettuare i controlli almeno ogni due mesi ed inviare le relazioni sanitarie all'assessorato dell'igiene e sanità che, a sua volta, ne dà comunicazione all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 3.
Richieste di contributi

Le provincie, i comuni o loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nonchè gli altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgono, senza scopo di lucro, attività assistenziali in favore degli anziani, possono chiedere i contributi, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 52 del 10 settembre 1975, all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4.
Costruzione, acquisto, ampliamento, completamento, adattamento e riparazione di edifici destinati agli anziani, modalità per le richieste di contributi.

Per le richieste di contributi per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la riparazione di edifici destinati a case e centri diurni per anziani dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) progetto di massima dell'opera;
3) disponibilità e caratteristiche dell'area in caso di costruzione;
4) relazione illustrativa;
5) piano di finanziamento e, nel caso di un'operazione di mutuo dichiarazione dell'istituto di credito;
6) consuntivo dell'esercizio precedente, in caso di ampliamento, completamento e riparazione di edifici, e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
7) dati sulla popolazione residente sull'entità della popolazione anziana, sul numero degli assistiti del territorio comunale, consorziale o provinciale in cui è ubicata o si intende ubicare l'opera;
8) dati concernenti le case o edifici per anziani esistenti nella circoscrizione territoriale su cui ricade la competenza dell'ente richiedente;
9) certificati di idoneità e funzionalità degli edifici per gli scopi cui sono destinati, in caso di acquisto, ampliamento, completamento, adattamento e riparazione, rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune competente per territorio;
10) regolamento interno delle case e dei centri già funzionanti;
11) relazione che illustri il rapporto tra locali ed anziani, servizi ed anziani, corredata del parere del comune competente per territorio;
12) documentazione sulla natura giuridica dell'ente e statuto, per gli altri enti, istituzioni, associazioni e fondazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52.

Art. 5.
Arredi ed attrezzature - Modalità per le richieste di contributi

Per le richieste di contributi per l'acquisto di arredi ed attrezzature dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) preventivo di spesa di almeno tre fornitori diversi;
3) relazione illustrativa;
4) consuntivo dell'esercizio precedente delle case e dei centri già funzionanti;
5) bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
6) regolamento interno delle case e dei centri già funzionanti;
7) deliberazione del consiglio di amministrazione in cui sia indicato l'impegno a sostenere l'onere della differenza di spesa;
8) documentazione sulla natura giuridica e statuto, per gli enti, istituzioni, associazioni e fondazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52.

Art. 6.
Enti od istituti ammessi ai benefici della legge regionale 27 giugno 1949, n. 1

Per le richieste di contributi da parte di enti od istituti di cui all'art. 14 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) contratti di appalto in copia conforme;
2) verbale della direzione dei lavori concernente le maggiorazioni dei prezzi delle opere appaltate verificatesi posteriormente al 1° luglio 1972;
3) fatture in copia conforme rilasciate dalle imprese.

Art. 7.
Gestione e funzionamento - Modalità per le richieste di contributi

Per le richieste di contributi relativi alla gestione ed al funzionamento dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) regolamento interno delle case e dei centri;
3) relazione illustrativa sul funzionamento dei servizi interni, sui costi di gestione e retta di degenza, sul rapporto tra il personale di assistenza ed anziani;
4) elenco degli ospiti con relativa documentazione sul complesso dei redditi pro-capite;
5) preventivo di spesa per l'anno in corso;
6) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
7) documentazione sulla natura giuridica e statuto per gli enti, istituzioni, associazioni e fondazioni di cui al secondo comma, art. 1 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52;
8) impegno a produrre rendiconto del contributo eventualmente concesso;
9) rendiconto del contributo concesso per l'anno precedente.

Art. 8.
Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria erogata agli anziani nelle case e nei centri deve prevedere:

a) una infermeria dotata di attrezzature per visite mediche e primo intervento, con sezioni di isolamento e degenza;
b) un medico per controlli mensili periodici, anche in regime convenzionale, con rapporto professionale;
c) personale sanitario di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Per le richieste di contributi relativi all'assistenza sanitaria dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) preventivo di spesa;
3) relazione sulla situazione sanitaria indicante lo stato di salute degli ospiti, le prestazioni da erogarsi, le strutture sanitarie all'interno delle case e dei centri, il personale addetto o da impiegare, attestato dall'ufficiale sanitario;
4) documentazione sulla natura giuridica e statuto per gli enti, istituzioni, associazioni e fondazioni di cui al secondo comma, art. 1 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52;
5) impegno a produrre rendiconto del contributo eventualmente concesso;
6) rendiconto del contributo concesso l'anno precedente.

Art. 9.
Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare deve prevedere specifiche prestazioni di natura socio-assistenziale, servizio sociale professionale, di aiuto familiare, di pasti caldi a domicilio, di lavanderia, e medico infermieristica, servizio di assistenza medica, di assistenza infermieristica, di riabilitazione e di consulenza specialistica.

Le amministrazioni comunali o loro consorzi, gli enti comunali di assistenza che attuano il servizio di assistenza domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con le case per anziani operanti in loco, devono impiegare il seguente personale:

a) assistenti sociali, con compiti di diagnosi e promozione sociale, di organizzazione e coordinamento dei servizi di assistenza domiciliare;

b) assistenti sanitarie, infermieri diplomati e generici, fisioterapisti, con il compito di fornire le prestazioni sanitarie in relazione alle esigenze degli anziani;

c) collaboratori familiari, con compiti di aiuto domestico e collaborazione nella gestione della casa;

d) operatori volontari competenti nei diversi servizi da offrire.

Gli enti di cui all'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, che richiedono contributi per l'assistenza domiciliare devono produrre la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) preventivo di spesa;
3) il piano di interventi relativi al personale addetto ed al numero dei beneficiari del servizio.

Il contributo regionale non potrà superare la somma di lire 350.000 annue per anziano e potrà essere adeguato annualmente in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 10.
Corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento

I corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento sono diretti a garantire la preparazione del personale idoneo ai fini di una razionale assistenza alle persone anziane.

I corsi dovranno essere svolti per il personale di assistenza sanitaria, sociale, ausiliaria impiegato o da impiegarsi nelle case e nei centri diurni, e nell'assistenza domiciliare, secondo le seguenti figure professionali: medici, assistenti sociali, assistenti sanitarie, fisioterapisti, infermieri, ausiliari, collaboratori familiari.

I programmi dei corsi per la qualificazione, l'aggiornamento e il perfezionamento del personale devono comprendere l'insegnamento di discipline sanitarie, di tecniche di riabilitazione e di elementi di psicologia, pedagogia e sociologia dell'anziano.

Per le richieste di contributi per la partecipazione ai corsi di cui all'art. 1, punto 5, della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) preventivo di spesa;
3) relazione indicante le attività in atto o da attuare, il personale addetto e da impiegare, i servizi per i quali si richiede la qualificazione, l'aggiornamento, il perfezionamento;
4) programma dei corsi;
5) documentazione sulla natura giuridica e statuto per gli enti, istituzioni, associazioni e fondazioni di cui al secondo comma, dell'art. 1, della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52.

Per le richieste di contributi per l'istituzione dei corsi di cui all'art. 1, punto 6, della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) preventivo di spesa;
3) relazione illustrativa sul programma del corso e sul numero e qualifica del personale interessato;
4) deliberazione consiliare in cui sia indicato l'impegno a sostenere l'onere della differenza di spesa.

I corsi debbono prevedere la presenza di almeno trenta operatori del settore interessato.

Art. 11.
Interventi promozionali

L'amministrazione regionale per prevenire le cause di ricovero e favorire la permanenza degli anziani nel proprio ambiente, attua i seguenti interventi:

a) iniziative, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, per la realizzazione di centri di soggiorno integrati a scopo terapeutico;

b) predisposizioni di un piano, in sede di programmazione degli interventi di edilizia popolare, d'intesa tra l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'assessorato dei lavori pubblici e l'assessorato all'igiene e sanità per la realizzazione di alloggi e case albergo da destinarsi alle persone anziane, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22;

c) contributi ad enti ed istituti specializzati per indagini conoscitive sulla situazione degli anziani sulle cause di ricovero al fine di una razionale organizzazione degli interventi nel settore;

d) contributi alle amministrazioni comunali per canoni di locazione e di riattamento di alloggi di proprietà del comune;

e) contributi per l'organizzazione di soggiorni in stazioni climatiche tramite apposite convenzioni.

Per le richieste dei contributi di cui alla lettera *c*) del presente articolo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) progetto di indagine;
3) preventivo di spesa;

Per le richieste dei contributi di cui alla lettera *d*) deve essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) preventivo di spesa e contratto decennale se trattasi di locazione;
3) relazione illustrativa degli interventi;
4) perizie e progetti nel caso di riattamento di alloggi.

Per le richieste di contributi di cui alla lettera *e*) deve essere prodotta la seguente documentazione:

1) domanda in carta legale;
2) preventivo di spesa;
3) relazione che indichi il numero degli anziani, le condizioni di salute, il tipo di soggiorno;
4) schema di convenzione.

Art. 12.
Partecipazione

Presso l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è istituito un comitato regionale con compiti consultivi in ordine alla formulazione degli indirizzi e alla programmazione dei servizi per anziani.

Il comitato formula proposte in ordine agli obiettivi della politica assistenziale in favore degli anziani, agli interventi diretti all'attuazione dei servizi ed alla prevenzione delle cause di ricovero, alla ripartizione dei fondi per i diversi interventi assistenziali, alla dislocazione delle nuove strutture.

Il comitato ha durata triennale ed è così composto:

assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o un suo delegato, che lo presiede;

quattro rappresentanti delle amministrazioni comunali, nominati dal consiglio regionale;

un rappresentante delle provincie, nominato dal consiglio regionale;

sei rappresentanti dei pensionati, nominati dalle associazioni di categoria o dai sindacati più rappresentativi della categoria stessa;

un geriatra, nominato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità;

un rappresentante dell'I.N.P.S.;

un assistente sociale, nominato dall'associazione regionale di categoria.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Per la costituzione del comitato, gli organismi interessati comunicano all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale i nominativi dei propri rappresentanti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le provincie, i comuni o loro consorzi associano alla programmazione, indirizzo e gestione dei servizi di assistenza alle persone anziane gli utenti e loro famiglie, gli operatori degli stessi servizi, gli enti e le associazioni, gli organismi locali rappresentativi dei cittadini, le formazioni sociali presenti nel territorio, indicate dal consiglio provinciale, dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, tra quelle più rappresentative. Le modalità e gli strumenti di tale associazione alla gestione sono definite dagli statuti dei consorzi o dagli appositi regolamenti provinciali e comunali.

In ogni caso i rappresentanti degli utenti e delle loro famiglie, degli operatori delle organizzazioni sociali e delle organizzazioni sindacali:

devono essere presenti sia al livello degli organi di programmazione che a quello di gestione diretta dei servizi;

devono avere voto deliberativo negli organi nei quali sono chiamati;

non possono, globalmente, superare il quaranta per cento dei membri degli organi previsti dagli statuti consortili e dai regolamenti comunali;

devono essere democraticamente eletti dagli interessati e nominati dal presidente della provincia, dal sindaco o dal presidente dell'assemblea consortile.

Per quanto riguarda la rappresentanza politica — nella misura non inferiore al sessanta per cento — gli statuti consortili e i regolamenti comunali dovranno garantire negli organi, la presenza delle minoranze delle assemblee elettive.

I regolamenti interni delle case e dei centri devono prevedere la partecipazione di una rappresentanza degli anziani ricoverati od assistiti e delle loro famiglie nella gestione dei servizi.

Art. 13.

Programma annuale - Modalità erogazione contributi

Entro il 30 giugno la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, approva il programma annuale di interventi, di cui all'art. 10 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, proposto dall'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Il programma viene formulato sulla base delle richieste pervenute da parte degli enti interesati e delle indicazioni del comitato regionale di cui all'art. 12 del presente regolamento, tenendo conto in via prioritaria:

1) dell'articolazione territoriale dei servizi al fine di una razionale distribuzione delle iniziative;

2) dell'entità numerica e della percentuale di malati cronici ospitati nelle case.

La giunta regionale comunica agli enti richiedenti di cui all'art. 3 del presente regolamento il programma annuale, entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

I contributi agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, sono erogati:

a) fino alla misura del 95 % — in forma anticipata, in misura del 70 % sul conto rilevato dai documenti di previsione e il 25 % a saldo, sulla base della effettiva spesa documentata — per l'acquisto di attrezzature e di arredi destinati a casa e a centri diurni di assistenza per persone anziane, per la prevenzione delle cause di ricovero e per la reintegrazione dei soggetti nel loro ambiente di appartenenza per interventi domiciliari polivalenti, per il completamento l'adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza;

b) fino alla misura del 65 % — in forma anticipata, in misura del 40 % sul costo rilevato dai documenti di previsione e il 25 % a saldo, sulla base della effettiva spesa documentata — per le altre attività previste dalla legge regionale succitata.

La percentuale di cui alla lettera *b*), nei casi previsti dal successivo art. 14, può essere elevata all'85 % — di cui 75 % in forma anticipata e il 25 % a saldo — sulla base della effettiva spesa documentata In questo caso il ricovero deve essere preventivamente autorizzato dall'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 14.

Priorità

In relazione ai servizi di cui alla legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, dovrà essere considerata prioritaria l'assistenza alle persone anziane:

1) che non hanno mezzi propri di sussistenza;

2) che non sono beneficiarie di pensione o di altro assegno di quiescenza, invalidità, vecchiaia, di vitalizi;

3) i cui familiari obbligati all'assistenza per legge, siano sprovvisti di redditi propri.

Successivamente dovrà essere considerata prioritaria, in carenza dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3), l'assistenza alle persone anziane di disagiate condizioni economiche e familiari accertate con atti d'ufficio e con dichiarazioni del sindaco del comune di residenza, sotto la propria responsabilità.

Art. 15.

Gestione e funzionamento delle case per anziani di cui all'art. 11 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52

La gestione delle case per anziani di cui all'art. 11 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, deve essere — da parte dei comuni ai quali vanno trasferite in proprietà le case esistenti, costruite con i fondi regionali — preferibilmente affidata ad enti od istituzioni particolarmente dediti alla gestione di istituti similari, mediante apposita convenzione.

Nella convenzione dovranno essere stabilite, fra le altre condizioni, la retta, le tabelle dietetiche per i ricoverati, il ricambio degli indumenti personali e degli effetti letterecci, gli apprestamenti igienico-sanitari e ricreativi.

L'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale esercita il controllo sull'osservanza delle condizioni previste dalle convenzioni e, più in generale, delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 16.

Controllo

Alla fine dell'esercizio finanziario gli enti che fruiscono dei contributi di cui al presente regolamento devono presentare rendiconto all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

L'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale dispone periodiche ispezioni sul funzionamento dei servizi sociali per anziani presso gli enti che fruiscono dei contributi di cui al presente regolamento, in ragione dell'utilizzazione dei contributi ottenuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alghero, addì 10 agosto 1977

SODDU

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 6 ottobre 1977
Registro atti governativi n. 1, foglio n. 15

(1462)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781070)